

## REGOLAMENTO

### per il rilascio del certificato di costanza della prestazione per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni di cui al Regolamento (UE) 305/2011 secondo i sistemi 1 e 1+

Il presente documento è stato approvato dal Direttore

#### 0. STORIA

Questa è l'Edizione 8 - 25 settembre 2025 del "Regolamento per il rilascio della certificazione di prestazione per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni di cui al Regolamento (UE) 305/2011 secondo i sistemi 1 e 1+" pubblicato da IGQ.

#### 1. GENERALITÀ

- 1.1** L'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione è la procedura attraverso la quale un fabbricante qualifica i propri prodotti per permetterne l'immissione sul mercato UE in modo da garantire l'ottemperanza delle prestazioni ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 305/20121. Il rispetto di tale procedura consente al fabbricante di rilasciare la dichiarazione di prestazione e di apporre la marcatura CE sui prodotti.
- 1.2** Le procedure di attestazione di conformità per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni sono disciplinate principalmente dalle disposizioni di seguito elencate.
- Regolamento (UE) 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CE del Consiglio.
  - Decisione della Commissione 96/579/CEE
  - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
  - Regolamento delegato (UE) 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
  - Regolamento delegato (UE) 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione
  - Norma Europea Armonizzata – Specifica tecnica adottata dal CEN sulla base di un mandato della Commissione EU. Tale specifica stabilisce nell'allegato ZA le prescrizioni a cui il fabbricante deve attenersi per rilasciare la dichiarazione di prestazioni e per apporre la marcatura CE.
- 1.3** Ogni fabbricante ha libero accesso alle procedure di attestazione della conformità per la marcatura CE senza alcun tipo di discriminazione e senza che in alcun modo vengano poste in atto condizioni indebite di tipo finanziario o di altro tipo.
- 1.4** L'attività dell'IGQ del presente Regolamento si applica alle procedure alla valutazione della costanza delle prestazioni previste dal Regolamento (UE) N. 305/2011 articolo 28 ed Allegato V, secondo i sistemi 1 e 1+.
- 1.4.1** Compiti del fabbricante:
- definire il controllo della produzione in fabbrica;
  - applicare il controllo della produzione in fabbrica ai fini di assicurare la costanza delle prestazioni del prodotto alla norma armonizzata di riferimento;

- eseguire le prove campioni del prodotto prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante secondo un determinato piano di prova prescritto nella norma armonizzata di riferimento.

#### 1.4.2 Compiti dell'IGQ:

- Valutare la prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento) a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- eseguire una ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e verificare il controllo di produzione in fabbrica in accordo alle prescrizioni della norma armonizzata di riferimento;
- eseguire la sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo di produzione in fabbrica.
- (solo per sistema 1+). Eseguire prove di controllo di campioni, prelevati dall'IGQ presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

1.4.3 A buon esito delle valutazioni di propria competenza, l'IGQ rilascia il “*Certificato di costanza delle prestazioni*” del prodotto alla norma europea armonizzata, che viene conservato dal fabbricante ed i cui estremi sono richiamati nella dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante.

1.4.4 I certificati di conformità CE rilasciati da IGQ ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1° luglio 2013, possono essere utilizzati dal fabbricante al fine di redigere la dichiarazione di prestazione cui al punto 1.4.3 del presente Regolamento.

1.4.5 Il contenuto tecnico delle attività da eseguire è specificato nell'allegato ZA di ogni norma europea armonizzata per la quale è prescritta la valutazione di conformità secondo il sistema 1 o 1+.

Per ognuna di tali norme l'IGQ emette uno “*Schema certificativo*” che contiene in dettaglio le modalità operative adottate da IGQ. Questi schemi contengono, ove applicabile, le linee guida raccomandate dal “Gruppo degli Organismi Notificati” nell'ambito della armonizzazione delle modalità operative di certificazione.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono in ogni caso le prescrizioni dell'allegato ZA della norma europea armonizzata.

Gli schemi certificativi vengono forniti ai fabbricanti che richiedono la valutazione della conformità e le loro eventuali modifiche vengono tempestivamente comunicate a quelli già in possesso della certificazione stessa.

1.5 Nell'ambito di questa attività l'IGQ opera come Organismo Notificato n. 1608 da parte agli enti abilitanti della Pubblica Amministrazione di competenza, per ognuna delle norme europee armonizzate per le quali intende operare. Tale abilitazione è verificabile sul sito Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System della Commissione Europea.

L'IGQ è responsabile di tutte le fasi del sistema di valutazione.

L'IGQ non può in alcun modo fornire consulenza per la predisposizione e per la messa a punto del prodotto da certificare.

Tutti gli atti relativi alla pratica di valutazione vengono svolti con garanzia di riservatezza da parte dell'IGQ e il personale è tenuto al segreto professionale. IGQ si impegna a gestire tutte le informazioni raccolte, ad eccezione di quelle rese pubbliche dal fabbricante, con impegno di riservatezza e definisce con il fabbricante le informazioni che saranno rese disponibili a seguito della certificazione. Qualsiasi informazione riguardante il fabbricante, ma pervenuta a IGQ da fonti esterne al fabbricante stesso, sarà gestita come riservata.

Gli enti notificanti della Pubblica Amministrazione di competenza hanno libero accesso a ogni informazione relativa ai suddetti atti. L'organismo di accreditamento Accredia, nel rispetto della riservatezza, può accedere a tutte le pratiche IGQ.

Ai sensi dell'Art. 53 del Regolamento (UE) N. 305/2011, IGQ fornisce all'autorità notificante informazioni relative a rifiuto, limitazione sospensione o ritiro di certificazione e di qualunque circostanza influisca sulle condizioni di notifica. Altresì invia agli altri organismi notificati informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi nel corso della procedura di attestazione della conformità dei prodotti.

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione sono subordinati al pagamento di quanto previsto dalle condizioni economiche stabilite.

- 1.6** Nell'ambito della definizione del laboratorio presso cui è stato concordato vengano effettuate le prove iniziali di tipo, IGQ e/o il fabbricante devono garantire la qualifica del laboratorio stesso (qualifica da parte di IGQ e/o accreditamento per le prove in questione). In ogni caso IGQ informa il fabbricante dei laboratori a cui può rivolgersi che hanno un accordo di collaborazione con l'ente.

## **2. PROCESSO DI VALUTAZIONE**

### **2.1 DOMANDA**

- 2.1.1** Per accedere alla valutazione il fabbricante richiedente deve presentare domanda redatta conformemente al modulo fornito dall'IGQ.

Il fabbricante può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare il prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio fabbricazione.

Qualora tutti o parte dei processi di fornitura del prodotto, vengano affidati ad organizzazioni esterne subcontraenti, la domanda deve contenere anche le seguenti informazioni:

- l'attività prevista;
- la denominazione del subcontraente;
- l'indirizzo e gli elementi ad esso collegati (telefono, fax, e-mail, ecc.) e le località.

- 2.1.2** Il fabbricante è tenuto a:

1. accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, oltre a quelle della norma europea armonizzata relativa al prodotto di cui chiede la certificazione e dello schema certificativo IGQ applicabile;
2. fornire le informazioni e la documentazione richieste nello schema certificativo IGQ applicabile alla norma europea armonizzata per la quale è richiesta la valutazione di conformità;
3. fornire il nominativo della persona responsabile della conformità del prodotto;
4. accettare il tariffario IGQ.

### **2.2 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA**

- 2.2.1** Al ricevimento della domanda l'IGQ procede a:

- avvisare il fabbricante dell'accettazione della domanda o, se del caso, esporre le ragioni del suo rifiuto;
- descrivere al fabbricante le successive fasi della valutazione della conformità, indicando i nominativi del personale responsabile;
- richiedere al fabbricante eventuali ulteriori informazioni a sostegno della domanda;
- richiedere al fabbricante il pagamento degli importi stabiliti.

- 2.2.2** Il fabbricante può esprimere obiezioni sulla nomina delle persone incaricate di ogni fase del processo di valutazione della conformità formulando richiesta motivata di sostituzione all'IGQ.

- 2.2.3** Il fabbricante può rinunciare volontariamente alla prosecuzione dell'iter di valutazione della conformità in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'IGQ. La rinuncia comporta in ogni caso il pagamento degli importi stabiliti per la domanda e per le attività eventualmente effettuate.

### **2.3 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**

La valutazione della conformità consiste nelle seguenti fasi:

- esame documentale ed incontro tecnico;
- esecuzione delle prove iniziali di tipo;
- ispezione della fabbrica e verifica del controllo della produzione in fabbrica.

- 2.3.1** Esame documentale ed incontro tecnico

L'IGQ procede ad esaminare la documentazione presentata dal fabbricante al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente Regolamento ed ai requisiti della norma europea armonizzata di riferimento e dello schema certificativo IGQ applicabile.

Il fabbricante viene quindi informato delle eventuali carenze (non conformità).

L'IGQ si riserva, in relazione al grado di conformità della documentazione presentata ed alla natura delle carenze riscontrate, di effettuare, con il responsabile della conformità di prodotto del fabbricante, uno o più incontri tecnici al fine di approfondire l'esame della documentazione e definire in modo appropriato il piano di prove iniziali di tipo.

Al termine dell'esame e dell'eventuale incontro tecnico, l'IGQ comunica al fabbricante le fasi e le modalità per:

- l'esecuzione delle prove iniziali di tipo del prodotto;
- l'ispezione iniziale del fabbricante, della fabbrica e delle fabbriche delle organizzazioni subcontraenti in funzione della rilevanza delle attività ivi svolte.

### **2.3.2** Esecuzione delle prove iniziali di tipo

**2.3.2.1** L'esecuzione delle prove di tipo può consistere in prove da eseguire su campioni di prodotto oppure in verifiche mediante calcolo della progettazione del prodotto in accordo allo schema certificativo IGQ applicabile.

**2.3.2.2** Le prove su campioni di prodotto prelevati a cura di IGQ nel corso dell'ispezione iniziale della fabbrica (vedi punto 2.3.3) vengono eseguite presso un laboratorio debitamente qualificato (vedere punto 1.6 del presente Regolamento) scelto di comune accordo tra IGQ e il fabbricante. Il fabbricante provvede attraverso la lettera di accettazione a inviare il consenso dei termini contrattuali, inclusa la gestione delle prove di tipo

I campioni di prodotto vengono prelevati da IGQ nell'ambito della visita iniziale del fabbricante (vedi 2.3.3.2) ed inviati al Laboratorio a cura del fabbricante stesso.

===

**2.3.2.3** Le verifiche mediante calcolo della progettazione vengono eseguite da IGQ in accordo a quanto previsto nello schema certificativo IGQ applicabile.

**2.3.2.4** Al termine dell'esecuzione delle prove di tipo, il laboratorio o l'IGQ, a secondo se trattasi rispettivamente di esecuzione di prove o di esecuzione di calcoli, emettono un rapporto di prova che viene inviato al fabbricante.

Se non altrimenti specificato dalla norma armonizzata in caso di risultato negativo rispetto alle prescrizioni dello schema certificativo IGQ applicabile, IGQ effettua presso il fabbricante un nuovo prelievo di campioni sui quali ripetere le prove che hanno dato risultato negativo secondo a quanto previsto dallo schema certificativo IGQ applicabile. Qualora anche uno solo dei risultati sia negativo, l'iter di valutazione della conformità viene sospeso.

Solo dopo la rimozione documentata da parte del fabbricante delle cause di non conformità, IGQ può riprendere l'iter di valutazione della conformità eseguendo un nuovo completo piano di prove corrispondente a quello iniziale.

**2.3.3** Ispezione della fabbrica e verifica del controllo della produzione in fabbrica.

**2.3.3.1** Il gruppo di valutazione comprende sempre almeno un valutatore o un esperto competente del prodotto oggetto di certificazione. Un membro svolge il ruolo di responsabile del gruppo di valutazione ed opera come coordinatore del gruppo stesso.

**2.3.3.2** Il fabbricante deve assicurare che:

- le non conformità rilevate dall'IGQ nell'esame documentale e nell'incontro tecnico siano state rimosse;
- il prodotto da certificare sia disponibile in termini quantitativi e qualitativi in accordo a quanto stabilito nel piano di prove iniziali (vedi 2.3.2.2);
- tutte le registrazioni relative al controllo della produzione in fabbrica siano messe a disposizione del gruppo di valutazione;
- il gruppo di valutazione abbia libero accesso a tutte le aree ed ai locali del fabbricante coinvolti nelle attività di fabbricazione, compresi quelli degli eventuali subcontraenti oggetto di visita;
- il gruppo di valutazione sia seguito ed assistito durante le verifiche dal personale competente per i controlli di qualità del prodotto;
- siano messe in atto le misure necessarie affinché il gruppo di valutazione possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.

- 2.3.3.3** Quando il gruppo di valutazione arriva presso il fabbricante, prima di iniziare l'attività di valutazione tiene una riunione con il responsabile della conformità del prodotto per illustrare la procedura di valutazione e pianificare le attività di:
- verifica della completa rimozione di eventuali carenze riscontrate nell'esame documentale e/o nell'eventuale incontro tecnico;
  - ispezione della fabbrica per accertare la disponibilità dei mezzi di produzione,
  - ispezione di verifica dell'applicazione del controllo della produzione in fabbrica;
  - verifica delle registrazioni dei controlli e delle prove che vengono eseguite dal fabbricante in accordo al sistema di controllo della produzione in fabbrica;
  - verifica, per le prove eseguite dal fabbricante nell'ambito del sistema di controllo della produzione in fabbrica, della competenza tecnica del personale e della conformità della strumentazione di controllo e delle apparecchiature di prova;
  - prelievo dei campioni per l'esecuzione delle prove di tipo di cui al punto 2.3.2.2.

- 2.3.3.4** Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i dati raccolti e stabilisce le conclusioni. Quindi, nel corso di una riunione finale, il gruppo di valutazione notifica al responsabile della conformità del prodotto le eventuali non conformità riscontrate ed espone la valutazione del gruppo stesso sulla conformità ai requisiti dello schema certificativo IGQ applicato.

I rilievi sono classificati come segue:

- Non conformità - uno o più rilievi di questo tipo implicano una valutazione negativa circa la conformità del prodotto; l'evidenza dell'attuazione delle azioni correttive deve essere verificata prima del rilascio della certificazione;
- Non conformità marginali - rilievi di questo tipo non implicano una valutazione negativa, l'evidenza dell'attuazione delle azioni correttive può essere verificata anche dopo il rilascio della certificazione;
- Raccomandazioni – questi rilievi rappresentano opportunità di miglioramento di applicazione facoltativa da parte del fabbricante.

Il responsabile della conformità del prodotto del fabbricante può chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condivida i risultati della valutazione, manifestare le sue obiezioni.

Le non conformità, la loro presa in carico e le eventuali posizioni espresse dal fabbricante sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate all'IGQ.

Qualora una o più delle carenze rilevate dal responsabile del gruppo di valutazione venisse modificata dall'IGQ, il fabbricante ne sarà informato.

- 2.3.3.5** Il rapporto di verifica sarà consegnato al responsabile della conformità del prodotto del fabbricante.

Qualora una o più delle osservazioni fatte dal responsabile del gruppo di valutazione venisse modificata dall'IGQ, il fabbricante ne sarà informato per iscritto.

In presenza di non conformità l'IGQ invierà al fabbricante la richiesta di precisare le modalità ed i tempi entro i quali si impegna ad attuare le azioni correttive necessarie. La presenza di non conformità non rimosse nei tempi indicati può comportare la sospensione o la revoca della certificazione (vedi 9.1 e 10.1).

- 2.3.3.6** In caso di non conformità il fabbricante deve dimostrare che le azioni correttive siano state tutte attuate entro i termini concordati.

L'IGQ può quindi procedere ad una nuova visita di valutazione, parziale o totale.

La mancata attuazione delle azioni correttive comporta la sospensione dell'iter di valutazione della conformità.

Nel caso in cui le non conformità rilevate siano tali da non pregiudicare il rilascio della certificazione, l'attuazione delle azioni correttive potrà essere verificata in occasione della successiva visita di sorveglianza.

- 2.3.4** Subappalto

In casi particolari IGQ può, di comune accordo con il fabbricante, affidare parte dell'attività di verifica o l'attività di prove in subappalto. Per quanto concerne l'attività di prova deve essere garantito quanto riportato al punto 1.6 del presente Regolamento, riguardo il subappalto

dell'attività di verifica IGQ garantisce al fabbricante che essa sarà affidata unicamente a enti dotati delle necessarie caratteristiche di indipendenza, imparzialità, competenza e professionalità.

Il fabbricante provvede a inviare attraverso apposita comunicazione il consenso ad affidare tali attività in subappalto.

#### 2.4 RILASCIO DEL CERTIFICATO

**2.4.1** Il rilascio del certificato è subordinato al parere favorevole dei competenti organi tecnici dell'IGQ sulla conformità delle prove iniziali di tipo e della verifica iniziale del fabbricante e del controllo della produzione in fabbrica e la documentazione tecnica di riferimento.

**2.4.2** L'IGQ informa il fabbricante che la certificazione è stata rilasciata ed invia il certificato di costanza della prestazione del prodotto. Trattandosi di attività sotto accreditamento, il logo ACCREDIA dovrà apparire sul certificato.

L'IGQ provvede ad inserire i prodotti nel *Registro dei prodotti certificati e marcatura CE*.

### 3. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nella norma europea armonizzata o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione in fabbrica stesso oltre che all'esito positivo della sorveglianza di cui al punto 4.

### 4. SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE

**4.1** Salvo ove diversamente specificato nello schema certificativo IGQ applicato, l'IGQ effettua di regola la sorveglianza del fabbricante a cadenza annuale. La frequenza e l'estensione delle visite di sorveglianza vengono comunque stabilite dall'IGQ a sua discrezione, al fine di assicurare la costanza delle prestazioni dei prodotti certificati ai requisiti prescritti nello schema certificativo IGQ applicato. Tale sorveglianza può essere estesa anche alle eventuali organizzazioni subcontraenti in funzione della rilevanza delle attività ivi svolte.

**4.2** Il fabbricante deve esercitare sulla fabbricazione del prodotto certificato un controllo regolare in accordo al controllo di produzione in fabbrica approvato ed in accordo alle condizioni eventualmente stabilite in sede di rilascio del certificato di conformità.

Il fabbricante deve registrare i risultati di questi controlli e presentare queste registrazioni agli ispettori IGQ.

Inoltre il fabbricante deve mettere a disposizione degli ispettori IGQ i reclami relativi al prodotto certificato.

I prodotti immessi sul mercato con la marcatura CE devono essere conformi a quelli che sono stati oggetto di certificazione.

**4.3** La verifica di sorveglianza viene eseguita nel rispetto delle prescrizioni applicabili del punto 2.3.

Nel corso della sorveglianza vengono verificati:

- eventuali modifiche intervenute dall'ultima verifica ispettiva (vedi 6).
- l'adozione delle azioni correttive e la rimozione delle non conformità rilevate nella verifica ispettiva precedente;
- il mantenimento delle condizioni di fabbricazione e di controllo del prodotto;
- le registrazioni ed i risultati delle prove e dei controlli effettuati dal fabbricante in accordo al controllo della produzione in fabbrica;
- le registrazioni dei reclami pervenuti al fabbricante sui prodotti specificati nel certificato e delle relative azioni correttive intraprese;
- l'uso del riferimento all'IGQ nella marcatura CE;
- l'effettuazione, per il sistema 1+, di prelievi di campioni per l'esecuzione delle prove previste dallo schema certificativo IGQ applicato e l'esecuzione, delle prove in accordo a quanto indicato al punto 2.3.2.

- il prelievo di campioni presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante e l'effettuazione di prove di controllo sugli stessi in accordo a quanto previsto al punto 2.3 (solo per il sistema 1+).

**4.4** Nella riunione finale il gruppo di valutazione notifica al responsabile della conformità del prodotto le eventuali non conformità riscontrate ed espone la valutazione del gruppo stesso sulla conformità ai requisiti dello schema certificativo IGQ applicato.

Tale responsabile può chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condivida i risultati della valutazione, manifestare le sue obiezioni.

Le non conformità sono classificate come indicato per l'ispezione iniziale. La loro presa in carico, e le eventuali posizioni espresse dal fabbricante sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate all'IGQ.

**4.5** Il rapporto di verifica sarà consegnato al responsabile della certificazione di prodotto del fabbricante.

Qualora una o più delle osservazioni fatte dal responsabile del gruppo di valutazione venisse modificata dall'IGQ, il fabbricante ne sarà informata per iscritto.

In presenza di non conformità l'IGQ invierà al fabbricante la richiesta di precisare le modalità ed i tempi entro i quali si impegna ad attuare le azioni correttive necessarie. La presenza di non conformità non rimosse nei tempi indicati può comportare la sospensione o la revoca della certificazione. (vedi 9.1 e 10.1).

**4.6** L'ente notificante/accreditante si riserva il diritto di effettuare verifiche presso le organizzazioni, con osservatori o personale dell'ente notificante/accreditante in accompagnamento agli ispettori IGQ, al fine di accertare che le modalità di valutazione adottate da IGQ stessa siano conformi alle norme di riferimento. La partecipazione di osservatori o personale dell'ente notificante/accreditante è in ogni caso preventivamente concordata tra IGQ e il Fabbricante. Tali attività non possono essere rifiutate dal fabbricante, pena la decadenza del certificato.

Il personale inviato dall'ente notificante/accreditante svolge attività di sola osservazione e garantisce lo stesso livello di riservatezza garantito da IGQ, riguardo ogni informazione del fabbricante acquisita nel corso della verifica.

## **5. MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE**

Il fabbricante può richiedere un'estensione della certificazione ad una gamma diversa e/o ad altri tipi di materiale rispetto a quelli precedentemente certificati applicato, presentando una richiesta scritta in cui si specifichi la natura delle modifiche o dell'estensione richiesta. L'IGQ provvederà a definire le attività di verifica necessarie ed i relativi costi e ad informarne il fabbricante.

A buon esito degli accertamenti l'IGQ rilascia un nuovo certificato.

## **6. MODIFICHE DEL PRODOTTO CERTIFICATO**

**6.1** Il fabbricante deve informare tempestivamente e per iscritto l'IGQ di qualsiasi modifica che desideri apportare al prodotto certificato e/o al controllo della produzione in fabbrica, comprese quelle delle eventuali organizzazioni subcontraenti.

**6.2** L'IGQ valuta l'entità delle modifiche notificate dal fabbricante e, dopo eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o accertamenti, informa il fabbricante delle azioni necessarie (vedi 4.1.3).

## **7. PUBBLICAZIONI**

**7.1** L'IGQ tiene aggiornato e pubblica sia l'*Elenco dei prodotti certificati e marcatura CE*. Tali elenchi sono disponibili a chiunque ne faccia richiesta e diffusi tramite Internet sul sito web dell'IGQ ([www.igq.it](http://www.igq.it)).

**7.2** Il fabbricante può:

- informare i clienti o potenziali acquirenti della certificazione ottenuta;
- rendere pubblico il certificato.

In ogni caso il fabbricante deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti certificati e quelli non coperti da tale certificato

Il fabbricante non può pubblicare estratti dei rapporti di verifica o di prova relativi alla certificazione del suo prodotto senza aver ottenuto l'approvazione scritta dell'IGQ.

7.3 Il Regolamento (UE) 305/2011 non consente l'uso del marchio IGQ.

7.4 IGQ provvede a pubblicare sul proprio sito web il presente regolamento al suo ultimo stato di aggiornamento.

## 8. USO SCORRETTO DEL CERTIFICATO

L'uso scorretto del certificato IGQ o la sua alterazione possono comportare:

- la richiesta di azioni correttive;
- la pubblicazione, a mezzo stampa, dell'infrazione;
- la sospensione o la revoca della certificazione (vedi 9 e 10);
- il ricorso ad azioni legali.

## 9. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 La certificazione può essere sospesa per uno o più dei prodotti certificati quando:

- non sia possibile effettuare le verifiche ispettive di sorveglianza e/o le prove previste dallo schema certificativo IGQ applicato;
- la sorveglianza rilevi non conformità gravi (ma tali da non causarne la revoca) non risolte nei tempi concordati;
- si sia rilevato l'uso scorretto del certificato;
- il fabbricante commetta una qualsiasi altra infrazione alle regole del sistema di certificazione o ai Regolamenti dell'IGQ purché questa non ne comporti la revoca.

9.2 Il fabbricante può richiedere per iscritto all'IGQ la sospensione della certificazione.

9.3 La sospensione è ufficialmente notificata al fabbricante mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata che contiene le condizioni alle quali la certificazione può essere ripristinata e la destinazione dei prodotti, oggetto di sospensione, già oggetto di marcatura CE.

La sospensione della certificazione ha durata non superiore a 6 mesi. Tale periodo può essere prorogato per giustificati motivi fino ad un massimo di altri 6 mesi. La sospensione non può in ogni caso avere una durata superiore a 12 mesi.

Per il ripristino della certificazione entro tale termine dovranno essere soddisfatte le condizioni definite dall'IGQ.

Scaduto il termine senza che la certificazione dei prodotti oggetto di sospensione sia stata ripristinata, la certificazione di tali prodotti verrà revocata.

9.4 Durante il periodo di sospensione il fabbricante non può, in relazione ai prodotti interessati dalla sospensione, apporre la marcatura CE, né far intendere che la certificazione stessa sia attiva.

L'IGQ in tale periodo aggiorna lo stato della certificazione (sospensione) sull'*Elenco dei prodotti certificati e marcatura CE* per quanto riguarda il certificato o i prodotti oggetto di sospensione.

## 10. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

10.1 L'IGQ revoca la certificazione nei seguenti casi:

- qualora non siano soddisfatte in tempo utile le condizioni imposte in caso di sospensione della certificazione (vedi 9.3);
- se la sorveglianza ha rilevato gravi non conformità che pregiudicano la conformità del prodotto e il fabbricante non ha provveduto alla loro rimozione entro i limiti di tempo stabiliti;
- se le regole del sistema di certificazione vengono modificate (vedi 12) e il fabbricante non può o non vuole assicurare la conformità ai nuovi requisiti;
- se il fabbricante rifiuta o pone ostacolo alle verifiche ispettive e/o al prelievo dei campioni per le prove di conformità;

- se il fabbricante cessa la produzione del prodotto certificato senza averne dato comunicazione all'IGQ;
- se il fabbricante omette di fare fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'IGQ;
- se la Società cui il fabbricante appartiene, è dichiarata fallita;

**10.2** La revoca implica l'annullamento del certificato che è contestuale all'atto della notifica della revoca al Rappresentante Legale della Società cui il fabbricante appartiene, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata nella quale viene anche comunicato il trattamento dei prodotti oggetto di revoca, già oggetto di marcatura CE.

L'IGQ aggiorna lo stato della certificazione (revoca) per il certificato o i prodotti certificati oggetto di revoca, *sull'Elenco dei prodotti certificati e marcatura CE*.

L'IGQ si riserva inoltre di pubblicizzare la revoca quando ritenga che una mancata pubblicizzazione possa danneggiare l'immagine dell'IGQ.

La revoca della certificazione viene notificata agli enti abilitanti della Pubblica Amministrazione di cui al punto 1.5.

**10.3** Il fabbricante, che dopo revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione per i prodotti oggetto di revoca, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter di valutazione della conformità.

## **11. RECESSO DALLA CERTIFICAZIONE**

**11.1** Il fabbricante può recedere dalla certificazione in qualunque momento, con un preavviso di almeno 90 giorni inviato all'IGQ tramite lettera raccomandata.

**11.2** Il fabbricante può recedere dalla certificazione con un preavviso di almeno 30 giorni, inviato all'IGQ tramite lettera raccomandata nei seguenti casi specifici:

- non accettazione delle variazioni alle condizioni economiche stabilite;
- cessazione della produzione del prodotto oggetto della certificazione.

## **12. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E SCHEMA DI CERTIFICAZIONE**

**12.1** Modifiche del presente Regolamento e/o degli schemi di certificazione possono rendersi necessarie quando:

- venga modificata la norma armonizzata europea relativa ai prodotti certificati;
- venga modificata la regolamentazione per l'abilitazione di IGQ ad operare come organismo notificato/accreditato;
- per ragioni legate a variazioni interne a IGQ riguardo le procedure di gestione dei processi di certificazione o variazione delle condizioni di gestione contrattuale delle certificazioni.

**12.2** Nel caso di modifiche al presente Regolamento e/o degli schemi di certificazione, l'IGQ:

- provvede ad aggiornare lo schema certificativo applicabile;
- fornisce adeguate informazioni al fabbricante interessato indicando i tempi prescritti per l'entrata in vigore delle modifiche.

**12.3** La mancata attuazione delle azioni necessarie al mantenimento della certificazione e/o la mancata accettazione delle nuove condizioni da parte del fabbricante entro la data fissata,

può comportare la sospensione o la revoca della certificazione conformemente a quanto indicato ai punti 9 e 10.

### **13. RICORSI E RECLAMI**

**13.1** Ogni ricorso contro le decisioni in materia di concessione, di sospensione o di revoca della certificazione deve essere indirizzato al Direttore dell'IGQ in conformità alle procedure dell'IGQ stesso.

**13.2** Ogni reclamo relativo all'operato dell'ispettorato o dello staff tecnico dell'IGQ va inoltrato al Direttore dell'IGQ il quale è tenuto a prenderlo in considerazione in conformità alle procedure dell'IGQ stesso.

**13.3** Le procedure per i ricorsi ed i reclami sono disponibili sul sito web [www.igq.it](http://www.igq.it)

### **14. RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'IGQ non assume alcuna responsabilità civile per eventuale inosservanza da parte del fabbricante delle prescrizioni tecniche di riferimento del prodotto e delle condizioni definite contrattualmente con i propri Clienti e/o per l'insorgere di danni per difettosità del prodotto stesso secondo le disposizioni legislative vigenti.

La responsabilità di soddisfare le prescrizioni tecniche del prodotto, di redigere la dichiarazione di prestazione del prodotto e di apporre la marcatura CE è esclusivamente del fabbricante certificato.

### **15. ARBITRATO**

Qualsiasi controversia tra l'IGQ e il fabbricante, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, con la sola eccezione delle controversie relative ai pagamenti dovuti ad IGQ che rimangono pertanto devolute alla cognizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio si riunirà a Milano e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto/equità

### **16. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR**

IGQ nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti all'azienda cliente, garantisce il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR.)

La politica della privacy di IGQ e l'informativa da fornire agli interessati sono presenti sito IGQ alla pagina [www.igq.it/privacy](http://www.igq.it/privacy).

**L'organizzazione si impegna a fornire, in nome e per conto di IGQ, a tutti i suoi dipendenti e collaboratori presenti agli audit la succitata informativa sulla privacy.**